

8094

12/08/2010

Identificativo Atto n. 81

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI  
VARESE, AI SENSI DELL'ART.47 DELLA L.R. 31/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

## **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE**

### **VISTA:**

- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e successive modificazioni;
- l'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 che dispone che i Piani di indirizzo forestale siano approvati dalla provincia previo parere della Regione;
- la deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 (Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale - PIF);

PRESO ATTO che il 03.06.2010, con nota prot. F1.2010.0004792, è stata trasmessa alla UO Sistemi Verdi e Foreste della D.G. Sistemi Verdi la proposta di Piano di Indirizzo Forestale redatta da parte della Provincia di Varese per il prescritto parere regionale, successivamente integrata in data 02.07.2010 con nota prot. F1.2010.0003379;

VISTA la documentazione relativa al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese, terminata nel 2009 dai tecnici pianificatori dott. for. Nicola Gallinaro in collaborazione col dott. agr. Francesco Radrizzani, il dott. agr. Gianluca Larroux, il dott. agr. Alessandro Carugati e altri professionisti e col coordinamento dell'Area Tecnica della Provincia;

CONSIDERATO CHE il citato piano di indirizzo forestale, valido per il periodo 2010-2025, secondo l'istruttoria svolta dalla Struttura Foreste, risulta conforme alle disposizioni della dgr n. 7728/2008;

DATO ATTO che il giorno 26 maggio 2010 la dott.ssa Elisabetta d'Ambrosi, ed il dott. Roberto Tonetti di Regione Lombardia, alla presenza del tecnico pianificatore dott. agr. Francesco Radrizzani, tecnico pianificatore, dei funzionari provinciali dott. agr. Luigi Ghirardelli e geom. Salvatore Bellante, hanno esaminato la documentazione della minuta del piano di indirizzo forestale della Provincia di Varese;

PRESO ATTO che gli obiettivi generali perseguiti dal Piano di Indirizzo Forestale rispondono a quanto disposto dalla normativa di settore, in particolare dalla l.r. n. 31/2008 e dalla d.g.r. n. 7728/2008;

PRESO ATTO che sul territorio di competenza del PIF della Provincia di Varese sono presenti aree facenti parte della Rete Natura 2000, la riserva naturale Lago di Biandronno e la riserva naturale Palude di Brabbia, che sono state coinvolte nella redazione del presente piano di indirizzo forestale;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 9/326 del 28.07.2010 "Determinazione in ordine al piano di indirizzo forestale della provincia di Varese (art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008)" con la quale si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per le attività selvicolturali da attuarsi nei siti natura 2000 del territorio assoggettato a piano e per il periodo di validità dello stesso;

VISTA la valutazione di incidenza del piano di indirizzo forestale della provincia di Varese, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., approvata con decreto n. 3262 del 31.03.2010 della Direzione Generale Qualità dell'ambiente;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della nona legislatura;

## **D E C R E T A**

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole, al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso:

A) nella "relazione di accompagnamento":

- il paragrafo 7.13.3 "produzione forestale", che riporta dati, peraltro obsoleti, relativi alle richieste di taglio nell'intera Lombardia deve essere integrato da un'analoga parte relativa alle richieste di taglio nell'area oggetto di pianificazione;

- gli "indirizzi selvicolturali" di cui ai paragrafi 8 e 9 siano considerati come semplici linee guida per i possessori dei terreni, gli esecutori delle attività selvicolturali e per il rilascio, nei casi previsti dal r.r. 5/2007, di autorizzazioni o prescrizioni da parte degli enti forestali; tali "indirizzi selvicolturali" non costituiscono pertanto prescrizioni "erga omnes" e non integrano né modificano il r.r. 5/2007; tuttavia gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione "indirizzi selvicolturali" di cui ai paragrafi 8 e 9 previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:
  - a) interventi autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 7
  - b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
  - c) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
  - d) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
- l'art. 11.1.2 "Associazionismo forestale – Il consorzio forestale pubblico privato" deve espressamente prevedere che il consorzio forestale, da intendersi come forma di associazionismo non solo fra i proprietari boschivi, ma anche con le imprese boschive e gli altri soggetti della filiera bosco legno, deve porsi l'obiettivo di rilancio della filiera bosco legno nella pianura e nella collina della provincia di Varese, garantendo all'artigianato e all'industria locale l'approvvigionamento costante di materiale legnoso di qualità e promuovendo l'uso del legname locale. Il consorzio deve coinvolgere anche i proprietari dei boschi dei territori inclusi nel parco del Ticino e del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.
- i riferimenti alle l.r. 10/1998, 11/1998 e 7/2000, ormai abrogate, siano sostituiti con i riferimenti alla normativa vigente.

B) nell'allegato B "Norme Tecniche di Attuazione":

- all'art. 4, le parole «Sono esclusi territori delle comunità montane, dei parchi e delle riserve regionali» siano così sostituite: «Sono esclusi i territori delle comunità montane e dei parchi regionali»;
- all'art. 5 "Superficie assoggettate al PIF", il comma 1 sia così sostituito: «Le presenti NTA si applicano:

- a) alle superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008;
- b) alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri scopi" di cui al r.d. 3267/1923
- c) al restante territorio provinciale, limitatamente per quanto concerne le previsioni di intervento, i finanziamenti pubblici e le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti e la realizzazione di sistemi verdi».
- l'art. 9 "Rimboschimenti e imboschimenti realizzati con finanziamento pubblico" sia stralciato in quanto in contrasto con l'art. 42, art. 1, lettera b) della l.r. 31/2008;
  - all'art. 12, comma 1, dopo il primo punto che cita: «Indirizzi colturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti norme, suggerimenti ed indicazioni per il trattamento dei soprassuoli» sia aggiunto il seguente comma 2: «Gli indirizzi colturali sono vincolanti solamente per gli esecutori dei seguenti interventi:
    - a) interventi autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 7 del r.r. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
    - b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14 del r.r. 5/2007;
    - c) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis, del r.r. 5/2007;
    - d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter, del r.r. 5/2007;
    - e) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
    - f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;»
- all'art. 15, il comma 2, secondo trattino, che recita: «le modifiche alla perimetrazione del bosco di cui alla carta 2 del PIF redatta a scala 1:10.000, conseguenti ad individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali o a verifiche puntuali di campo» sia così sostituito: «e modifiche alla delimitazione del bosco di cui alla carta 2 del PIF redatta a scala 1:10.000, conseguenti ad individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure di cui alla d.g.r. 7728/2008»

- all'art. 15, il comma 4 che recita: «Costituiscono elemento di variante e sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Provinciale» sia così sostituito: «Costituiscono elemento di variante e sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Provinciale previo parere vincolante dei competenti uffici di Regione Lombardia»
- gli articoli 19 "Rapporti con i piani di gestione dei Siti Natura 2000" (limitatamente ai due commi "3" e al comma 4), 24 "Denuncia d'inizio attività (Denuncia di taglio)" e 25 "Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie" siano stralciati, in quanto in contrasto col r.r. 5/2007;
- all'art. 20, il comma 3 che recita: «La Provincia esprime parere di conformità con le previsioni del presente Piano per tutti gli interventi di tipo forestale ad eccezione dei tagli colturali per cui vige quanto previsto agli artt. 24, 25 e 26» sia così sostituito: « La Provincia esprime parere di conformità con le previsioni del presente Piano per tutti gli interventi di tipo forestale ad eccezione dei tagli colturali per cui vige quanto previsto dal r.r. 5/2007 e s.m.i. nonché all'art. 24.»
- all'art. 21, il comma 2 che recita: «Le amministrazioni comunali che intendono dotarsi di piani del verde, possono usufruire della banca dati del SITFOR provinciale. La Provincia esprime un parere sui piani del verde che disciplinano anche interventi d'imboschimento in ambito urbano ed extra urbano» sia così sostituito: « Le amministrazioni comunali che intendono dotarsi di piani del verde, possono usufruire della banca dati del SITFOR provinciale. La Provincia esprime un parere sui piani del verde che disciplinano anche interventi d'imboschimento in ambito urbano ed extra urbano, che devono rispettare quanto previsto dal Titolo III, Capo III del r.r. 5/2007 e s.m.i.»
- all'art. 26, il comma 1) che recita: «Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008, gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, per il territorio di competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale» sia così sostituito: «Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r.

31 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Forestale, per il territorio di competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale»

- all'art. 26, il comma 5) che recita: «Tale limite annuo può essere incrementato fino ad un massimo del 20%, con deliberazione della Giunta Provinciale, in caso di realizzazione di progetti di tipo infrastrutturale e/o di particolare rilevanza economico-sociale per il territorio provinciale» sia sostituito dalle seguenti: «Tale limite annuo può essere incrementato fino ad un massimo del 20%, con deliberazione della Giunta Provinciale, in caso di realizzazione di progetti di tipo infrastrutturale o di particolare rilevanza economico-sociale per il territorio provinciale, purché la trasformazione non interessi boschi appartenenti alle categorie forestali riportate nel paragrafo "4.3.3) Limiti alla trasformabilità per i boschi appartenenti a tipologie rare" della deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 e previo parere vincolante dei competenti uffici regionali.»;
- all'art. 27, la rubrica "Boschi non trasformabili – individuazione" sia sostituita in "Individuazione dei boschi non trasformabili a fini urbanistici";
- all'art. 27, il comma 1 che recita: «Il PIF individua nella tavola n. 9 "Boschi non trasformabili", le aree boscate con divieto di trasformazione a fini urbanistici» sia così sostituito: «Il PIF individua nella tavola n. 9 "Individuazione dei boschi non trasformabili a fini urbanistici", le aree boscate con divieto di trasformazione a fini urbanistici»
- all'art. 27, il comma 2 che recita: «I boschi non trasformabili coincidono con: (omissis)» sia così sostituito: ««I boschi non trasformabili a fini urbanistici coincidono con: (omissis)»»
- all'art. 27, in fondo al comma 2) siano aggiunti i seguenti punti:
  - «- i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923;
  - «- i boschi con destinazione naturalistica individuati nella tavola 8;
  - «- i boschi con destinazione protettiva individuati nella tavola 8;»

- all'articolo 29 "trasformazioni a fini urbanistici", il comma 4 che recita: «Non sono in ogni caso permesse trasformazioni a fini urbanistici in boschi non trasformabili di cui all'art. 27» sia così sostituito: «Non sono in ogni caso permesse trasformazioni a fini urbanistici in "boschi non trasformabili a fini urbanistici" di cui all'art. 27»,
- all'articolo 30 "trasformazioni di tipo areale", il comma 1 che recita: «Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici realizzabili unicamente nelle aree individuate nelle tavole 9 "Boschi non trasformabili"» sia sostituito dalle seguenti parole: «Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola presentate da aziende agricole o forestali o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici realizzabili unicamente nelle aree individuate nelle tavole 9 "Boschi non trasformabili a fini urbanistici" con l'indicazione in legenda "Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA – trasformazioni di tipo areale". Le trasformazioni di tipo areale sono ammesse sono in comuni classificati pianura da ISTAT e che possiedano un coefficiente di boscosità medio o elevato.» in quanto l'art. 43, comma 5, lettera d) della l.r. 31/2008 permette di prevedere obblighi di compensazione di minima entità o l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione a interventi, presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria solamente in montagna e in collina;
- all'articolo 30 "trasformazioni di tipo areale", il comma 1 che recita: «Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici realizzabili unicamente nelle aree individuate nelle tavole 9 "Boschi non trasformabili"» sia così sostituito: «Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici realizzabili unicamente nelle aree individuate nelle tavole 9 "Boschi non trasformabili a fini urbanistici"»,



- all'articolo 30 "trasformazioni di tipo areale", comma 3, siano considerate come tipologie in cui non si possono effettuare trasformazioni, oltre a quelle già indicate, anche tutte le restanti tipologie della categoria "alnete" nonché le "Pinete di pino silvestre planiziale";
- all'articolo 30 "trasformazioni di tipo areale", il comma 6 che recita: «Le aree oggetto di trasformazioni di tipo areale, devono mantenere la destinazione agricola per almeno 20 anni. Per la registrazione di questo vincolo è istituito un apposito registro presso la Provincia e i comuni interessati» siano così sostituite: «Le trasformazione di tipo areale a finalità agricola sono subordinate all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di trenta anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. Per la registrazione di questo vincolo è altresì istituito un apposito registro presso la Provincia e i comuni interessati »;
- all'art. 31 "Trasformazioni speciali", nel comma 1), lettera a), le parole «recupero terrazzamenti agricoli» siano sostituite con le seguenti parole: «recupero di terrazzamenti agricoli senza creazione di nuova superficie agricola»;
- all'art. 31 "Trasformazioni speciali", la lettera b) che recita: «Le trasformazioni del bosco finalizzate al miglioramento ambientale a fini faunistici, floristici e paesaggistici» siano sostituite con le seguenti parole: «Le trasformazioni del bosco finalizzate al miglioramento ambientale a fini faunistici, floristici e paesaggistici esclusivamente se dettagliatamente previste e ubicate dai piani di gestione delle riserve regionali, dai piani di gestione dei siti natura 2000, dai piani di assestamento forestale o dai piani faunistico venatori.»
- all'art. 31 "Trasformazioni speciali", la lettera c) sia stralciata in quanto già ricompresa con la lettera b) come sopra modificata;
- all'art. 31, comma 2, il riferimento alla d.g.r. 2024/2006 deve essere sostituito col riferimento alla d.g.r. 7728/2008;
- all'art. 32, la rubrica "Interventi consentiti nei boschi non trasformabili" sia sostituita in "Interventi consentiti nei boschi non trasformabili a fini urbanistici";
- all'art. 39 "Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta o nulla", comma 1,

il secondo punto che recita «realizzazione o manutenzione di viabilità silvo-pastorale, purché prevista nell'ambito del PIF» sia sostituito con le seguenti parole: «realizzazione o manutenzione di viabilità silvo-pastorale, purché prevista nell'ambito del PIF o dei Piani di assestamento forestale»

- all'art. 39 "Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta o nulla", comma 1, l'ottavo punto che recita: «interventi di trasformazione finalizzate al ripristino dell'attività primaria, purché autorizzati dalla Provincia conformemente ai contenuti del PIF. Gli interventi per l'esercizio dell'attività agricola, che comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, pesco), quest'ultime unicamente nelle aree di interscambio tra bosco e colture agricole legnose» sia sostituito con le seguenti parole: «interventi di trasformazione in aree di cui all'art. 30 "trasformazioni di tipo areale", presentate da aziende agricole o forestali finalizzate al ripristino dell'attività primaria, purché autorizzati dall'Ente forestale conformemente ai contenuti del PIF. Gli interventi per l'esercizio dell'attività agricola, comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, coltivazioni biologiche) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, pesco), quest'ultime unicamente nelle aree di interscambio tra bosco e colture agricole legnose»;
- all'art. 39 "Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta o nulla", comma 1, l'ultimo punto che recita: «interventi previsti dai piani di gestione delle Z.P.S.» sia sostituito dalle seguenti: «interventi di conservazione delle biodiversità o di ripristino del paesaggio dettagliatamente previsti dai piani di gestione dei siti natura 2000.».
- all'art. 39 "Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta o nulla", il comma

- 2 che recita: «Sono soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità, ossia con riduzione del 75% del valore di compensazione, la realizzazione degli interventi di tipo areale di cui all'art. 30 (trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola di tipo intensivo e a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici).» deve essere sostituito con le seguenti parole: «Sono soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità, ossia con riduzione del 75% del valore di compensazione, la realizzazione degli interventi di tipo areale di cui all'art. 30 (trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola di tipo intensivo presentati da aziende agricole o forestali e a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici) non ricadenti nel precedente comma 1»;
- all'art. 41, il primo comma che recita: «Gli interventi compensativi in ambito collinare si eseguono di norma mediante attività selvicolturali, così come definite dall'art. 50 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31» sono sostituite dalle seguenti parole: «Gli interventi compensativi in ambito collinare si eseguono mediante attività selvicolturali, così come definite dall'art. 50 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, da eseguirsi nell'interesse della collettività, con l'esclusione di tutti gli interventi di utilizzazione, anche a macchiatico negativo, e di tutti gli interventi a prevalente finalità produttiva, quali il recupero dei castagneti da frutto.»
  - all'art. 41, al secondo comma le parole: «In particolare, per il territorio di competenza sono ammesse:» sono sostituite dalle seguenti parole: «In particolare, per il territorio di competenza sono ammesse esclusivamente:»;
  - all'art. 42, il comma 3 che recita: «In deroga al precedente comma 1 la Provincia può autorizzare interventi compensativi finalizzati al miglioramento delle aree forestali esistenti all'interno dei comuni con insufficiente coefficiente di boscosità, riguardanti: (omissis)» sia così sostituito: «In deroga al precedente comma 1 l'Ente forestale può autorizzare interventi compensativi finalizzati al miglioramento delle aree forestali esistenti all'interno dei comuni con medio coefficiente di boscosità, riguardanti: (omissis)»
  - all'art. 42, il comma 5 che recita: «Nelle aree a insufficiente grado di boscosità, il Richiedente è tenuto alla realizzazione diretta di nuovi boschi o degli interventi

compensativi di cui al precedente comma 3, nel territorio di comune a basso coefficiente di boscosità. E' preclusa la possibilità' di versare le quote economiche corrispondenti al valore economico del bosco» deve essere sostituito con le parole: «Nelle aree a insufficiente grado di boscosità, il richiedente è tenuto alla realizzazione diretta di nuovi boschi o degli interventi compensativi di cui al precedente comma 3, preferibilmente nel territorio dello stesso comune a basso coefficiente di boscosità o in mancanza in altro comune lombardo a basso coefficiente di boscosità, con priorità nei comuni appartenenti alla provincia di Varese. E' preclusa la possibilità di versare le quote economiche corrispondenti al valore economico del bosco»

- all'art. 45, comma 1, il primo paragrafo che recita: «Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'Appendice 3 della D.G.R. 21 settembre 2005 n.675» sia sostituito con le parole «Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007.»
- in fondo alle norme tecniche di attuazione è aggiunto un articolo 46 bis così composto: «Sono considerati "interventi utili" ai sensi dell'art. 4.3. parte 2, della dgr 7728/2008 esclusivamente i seguenti interventi:
  - a) gli interventi specificatamente indicati negli "indirizzi selvicolturali" di cui ai paragrafo 8 e 9 della "relazione di accompagnamento";
  - b) gli interventi di realizzazione o manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale indicati nell'apposto piano della viabilità, parte integrante del PIF;
  - c) gli interventi indicati nella tavola 12 "Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali".
  - d) gli interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, di lotta fitosanitaria, di ricostituzione dei boschi incendiati e di pronto intervento, come definiti dalla normativa regionale;Sono invece considerati interventi "inopportuni o dannosi" tutti gli interventi sconsigliati negli "indirizzi selvicolturali" di cui ai paragrafo 8 e 9 della "relazione di accompagnamento" e tutti gli altri interventi non indicati nei precedenti punti,

compresi gli interventi eventualmente realizzabili come interventi di compensazione.»;

C) nella tavola 9 "Carta delle trasformazioni ammesse":

- sia integrata inserendo, fra le superfici a bosco non trasformabili ai fini urbanistici di cui al paragrafo 10.2 della relazione di accompagnamento, anche i boschi appartenenti alle seguenti categorie forestali evidenziate nella tavola 3 "Carta dei tipi forestali, dei sistemi verdi e dell'arboricoltura":

a) Pinete di pino silvestre planiziale

b) Rimboschimento

nonché i boschi appartenenti alle seguenti casistiche:

c) boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923;

d) i boschi con destinazione naturalistica individuati nella tavola 8;

e) i boschi con destinazione protettiva individuati nella tavola 8;

D) che sia prodotta una tavola dei boschi "di eccellenza" costituita dalle formazioni da gestire ad alto fusto, identificabili mediante "shape file".

E) che in caso al PIF siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

F) che sia consegnata a Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, dopo l'approvazione definitiva del PIF, una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e "shape file".

2. Di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per gli interventi compensativi contenute nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, fungono come "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per i provvedimenti da emettere dal giorno successivo del presente decreto fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale.

3. Di trasmettere il presente decreto alla provincia di Varese (settore Territorio-Ambiente e Settore Agricoltura-Foreste), a Regione Lombardia – Unità Organizzativa “Parchi e rete natura 2000”.

Il Dirigente della Struttura  
Dott. Roberto Carovigno